

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-104/14 - ex art. 267 del TFUE****“Articolo 288 terzo comma, TFUE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

La Cassazione italiana ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 2, 3 e 6 della Direttiva 2000/35/CE, che si applica ai pagamenti eseguiti quali “corrispettivi” nel contesto delle “transazioni commerciali”, vale a dire ai prezzi che la parte di un contratto corrisponde all’altra parte per ottenere, da questa, la consegna di una merce o la prestazione di un servizio. I medesimi pagamenti, per l’art. 3 succitato, debbono essere di regola eseguiti non oltre il momento della loro scadenza (stabilita nel contratto o dalla legge). Ove siano eseguiti in ritardo rispetto a tale data, per ragioni imputabili al debitore, quest’ultimo deve pagare i c.d. “interessi di mora” (l’entità dei quali, se non è pattuita dalle parti stesse nel contratto, è stabilita nella misura degli interessi “legali”). Lo stesso art. 3, al par.fo n. 3 - considerando che certi accordi, pur formalmente bilaterali, spesso sono di fatto imposti dal contraente economicamente più forte a quello più debole - sancisce che gli Stati della UE debbono negare effetti agli stessi accordi, quando essi disciplinano la data del pagamento e/o le conseguenze di esso (come gli interessi di mora) non conformemente alla Direttiva e in base a circostanze tali da risultare “gravemente iniqui” per il creditore (si pensi alle clausole che fissano gli interessi di mora in modo troppo sfavorevole al creditore). Infine, il succitato art. 6 consente, ai legislatori dei singoli Stati della UE, di sottrarre all’applicazione della Direttiva medesima e, quindi, a quella di tutti gli articoli sopra riportati, i contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002: tale riserva è stata sfruttata dall’Italia con il D. Lgs. n. 231/2002 attuativo della predetta Dir.va 2000/35/CE, il cui art. 11 ha escluso dall’ambito di prescrizione di tale Direttiva i contratti stipulati prima dell’08/08/2002. La stessa Dir. va 2000/35/CE è stata poi abrogata, dalla UE, con la Dir.va 2011/7, che ne riprende in sostanza le disposizioni. Ora, in Italia, l’ente Federconsorzi – che aveva acquistato i crediti vantati dai consorzi agrari nei confronti dello Stato, in virtù della gestione loro affidata dal D. Lgs. n. 169/1948 e dalla L. 1294/1957 - agiva in giudizio per il recupero di tali crediti, ormai scaduti, e dei relativi interessi di mora, definiti in misura superiore a quella degli interessi legali. Pervenuto tale giudizio in Cassazione - quando la succitata Dir.va 2000/35/CE era già stata attuata (vedi sopra) e, tuttavia, non era ancora scaduto il termine per l’attuazione della seconda Dir.va 2011/7 – lo Stato emanava il Decreto Legge n. 16/2012, il quale, con l’art. 12, decurtava il saggio di interesse moratorio dei predetti crediti rispetto a quello stabilito inizialmente, riportandolo a quello legale. La Corte UE, tuttavia, ha escluso che il suddetto D. L. 16/2012, pur modificando gli interessi di mora in senso sfavorevole al creditore, contrasti con la Dir. 2000/35/CE e, in particolare, con l’art. 3, par. 3, che non ammette gli accordi gravemente iniqui per il creditore: ciò in quanto l’Italia, con l’art. 11 del D. Lgs. n. 231/2002 attuativo della predetta Dir.va 2000/35/CE, ha posto i contratti/rapporti anteriori all’08/08/2002 (come quelli da cui sorgevano i crediti di cui si tratta) fuori della sfera applicativa della medesima Direttiva, in ciò adeguandosi all’art. 6 di essa, che contempla tale riserva in favore degli Stati della UE.

Stato della Procedura

Il 26 febbraio 2015 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 104/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-340/13 - ex art. 267 del TFUE****“Servizi postali – Direttiva 97/67/CE – Art. 12 – Fornitore di servizio universale”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze****Violazione**

Un giudice belga ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 12 della Direttiva 97/67/CE sui “servizi postali”. Questi ultimi comprendono non solo la “distribuzione” degli invii postali, ma anche attività ad essa preliminari, come la “raccolta”, lo “smistamento” e il “trasporto” di detti invii. Gli invii postali originano da un soggetto, il “mittente”, che confeziona il messaggio e formula la domanda di invio. Vi possono essere, poi, degli “intermediari” postali, che non producono il messaggio postale né curano la sua “distribuzione”, ma eseguono le succitate attività “di mezzo”, come quelle, ad esempio, della raccolta della corrispondenza presso i suddetti mittenti e del suo deposito presso siti designati dall’operatore postale che esegue la successiva distribuzione. Quindi, un operatore che presta servizi postali, può contare tra i suoi clienti sia i “mittenti” - ai quali garantisce l’intera catena di servizi postali dalla raccolta degli “invii” alla loro distribuzione - sia gli “intermediari”, i quali depositano gli “invii”, che hanno già raccolto dai mittenti, presso l’operatore in questione affinché li distribuisca. Il succitato art. 12 stabilisce che le “tariffe”, applicate dall’operatore postale ai clienti, rispondano a determinati requisiti, fra cui quello della “non discriminazione”. Ora, in Belgio, la fornitrice “storica” del servizio postale (la “bpost”) garantisce le sue prestazioni, fra l’altro, a grandi imprese “mittenti” e “intermediarie”, cui applica tariffe “speciali”. Secondo l’Autorità belga di vigilanza sulle imprese postali, tali tariffe sono state definite, per il 2010, in modo discriminatorio e, quindi, contrario al succitato art. 12 della Dir.va 97/67/CE, nonché al fondamentale principio UE della “proporzionalità”. La stessa bpost ha infatti concesso, sia ai grandi mittenti che ai grandi intermediari, sconti tariffari per ogni TOT di invii depositato presso l’operatore stesso, con la differenza che tale TOT è stato rapportato, per i mittenti, all’intera quantità depositata, mentre, per gli intermediari, alle singole quantità raccolte presso ciascun mittente e non all’intero raggruppamento depositato. Pertanto, ai mittenti sono stati concessi sconti tariffari più vantaggiosi di quelli applicati agli intermediari, nonostante alcuni intermediari depositassero, di regola, quantitativi nel complesso non inferiori a quelli depositati dai singoli grandi mittenti. La Corte, tuttavia, ha ritenuto non disatteso il principio della parità di trattamento, in quanto, se esso impone che fattispecie “oggettivamente comparabili” siano disciplinate in modo uguale, non potrebbe applicarsi al caso di specie, in cui le posizioni, rispettivamente, delle imprese “mittenti” e delle “intermediarie”, sono diverse. Infatti, uno sconto applicato ai mittenti, per ogni TOT di invii depositato nel complesso, stimolerebbe la produzione di invii in quanto i mittenti ne sono gli artefici. Questi ultimi, quindi, sarebbero indotti a svilupparsi e ad adottare economie di scala vantaggiose, come auspicato dalla UE. Per converso, ove gli intermediari beneficiassero anch’essi di uno sconto tariffario per ogni TOT di invii calcolato sull’intero raggruppamento depositato, nessun incentivo ne verrebbe alla produzione dei messaggi postali, essendo detti intermediari non i produttori degli invii, ma i semplici veicoli di trasmissione di questi.

Stato della Procedura

In data 11 febbraio 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 340/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 5 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-593/13 - ex art. 267 del TFUE****"Artt. 49 TFUE, 51 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti****Violazione**

Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 49, 51 e 56 del Trattato TFUE, nonché gli artt. 14 e 16 della Direttiva 2006/123/CE. I succitati articoli del TFUE riconoscono sia la "libertà di stabilimento" che la "libera prestazione dei servizi". Tali principi vengono, dalla predetta Dir.va 2006/123/CE, specificati in una disciplina più circostanziata, la quale, nei settori di attività sottoposti alla Direttiva stessa, prevale sui medesimi assunti generali. Una delle principali implicazioni della "libertà di stabilimento" (art. 49 TFUE), è quella per cui un'operatore economico, la cui sede legale si trovi in uno Stato UE (cioè che sia "stabilito" in quello Stato), può prestare i propri servizi in qualsiasi altro Stato UE (c.d. Stato "ospitante"), senza trasferirvi la sede stessa. Tale assunto può essere derogato quando i servizi in questione implicino esercizio di "pubblici poteri" spettanti allo Stato UE "ospitante" (art. 51 TFUE sopra), o quando il trasferimento della sede, nello Stato UE "ospitante" stesso, sia imposto da ragioni "imperative" come quella dell'"ordine pubblico". Anche la Dir.va 2006/123/CE, di cui sopra, si propone, in generale, di eliminare tutti gli ostacoli che inibiscono la prestazione dei servizi, in uno Stato UE, da parte di prestatori stabiliti in altri Stati UE. Tuttavia, la Direttiva stessa opera un distinguo: alcuni, tra detti "ostacoli", come quelli menzionati all'art. 14, sono assolutamente vietati, per cui la normativa nazionale dello Stato UE "ospitante" non può istituirli, neppure per soddisfare le esigenze "pubbliche" succitate. Si precisa che uno degli ostacoli in questione è quello per cui uno Stato UE impone, ad un operatore che eserciti sul suo territorio, di ubicarvi la "sede legale". Altri "ostacoli", invece, come quelli di cui all'art. 15 della stessa Direttiva, possono essere previsti dalla normativa dello Stato UE "ospitante", a condizione, però, che siano l'unico mezzo oggettivamente adeguato a tutelare dette esigenze imperative di pubblico rilievo. Nella fattispecie, la Corte UE ha censurato l'art. 64, par.fo 1, del D.P.R. n. 207/2010 (attuativo del D. Lgs n. 163/2006), il quale stabilisce che le SOA – cioè le società che attestano i requisiti richiesti alle imprese, per essere ammesse a concorrere nelle gare pubbliche di appalto – debbano avere la "sede legale" in Italia. Ciò, secondo le Autorità italiane, per le seguenti ragioni: 1) il servizio espletato dalle SOA costituirebbe esercizio di pubblici poteri dello Stato italiano; 2) solo ove la sede legale delle SOA fosse in Italia, le competenti Autorità potrebbero compiere le ispezioni idonee a verificare la correttezza del loro operato, soddisfacendo, in tal modo, esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. Circa il punto 1), la Corte ha precisato che i servizi resi da dette SOA, essendo puramente ricognitivi e privi di discrezionalità, non possono costituire esercizio di "pubblici poteri". Circa l'esigenza di cui al punto 2), cioè quella di ispezionare le SOA a garanzia della loro correttezza, la Corte ha ricordato che l'obbligo della sede legale in Italia costituisce, per il succitato art. 14 della Dir. 2006/123/CE, uno di quegli "ostacoli" alla libertà di stabilimento delle imprese, che non possono essere ammessi nemmeno a tutela delle sopra menzionate "ragioni imperative" di pubblico rilievo.

Stato della Procedura

In data 16 giugno 2015 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 593/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 6 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 657/13 - ex art. 267 del TFUE****"Libertà di stabilimento - Restrizioni – Riscossione scaglionata dell'imposta sulle plusvalenze latenti "****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze****Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 49 del Trattato TFUE, che, riconoscendo la "libertà di stabilimento delle imprese" in tutta l'area dell'Unione, implica il divieto, tra l'altro, che la legislazione interna di uno Stato UE renda, ai cittadini di quello Stato o ai residenti in esso, più vantaggioso "stabilire" un'impresa (o una sua articolazione) sul territorio dello Stato medesimo, piuttosto che su quello di altri Stati UE. Infatti, se la legge di uno Stato UE rendesse il trasferimento "transfrontaliero" meno attraente di quello interno, i residenti in quello Stato non sarebbero pienamente "liberi" di esercitare il loro diritto di stabilimento in qualsiasi Stato unionale. Si chiede pertanto se, con il principio in oggetto, contrastino o meno le normative nazionali istitutive dell' "exit tax", che colpisce un'impresa di uno Stato UE che trasferisca, nel territorio di un altro Stato UE, la propria sede, o i beni aziendali o alcuni di essi beni. In cosa consiste la exit tax: quando i beni aziendali sono alienati, essi spuntano, di regola, un prezzo superiore sia a quello per il quale sono stati acquistati, sia al valore loro attribuito nella contabilità della stessa azienda. La differenza, o "plusvalenza", essendo tassata dallo Stato in cui è avvenuta l'alienazione, ne aumenta le entrate fiscali. Ora, ove dei beni aziendali, presenti in uno Stato, non fossero alienati ma trasferiti nel territorio di un altro Stato, il primo Stato perderebbe il potere di tassare le plusvalenze ottenute dall'eventuale futura alienazione di quelli, pur essendo possibile che, almeno in parte, tali plusvalenze (come aumento di valore del cespite) si siano verificate durante la permanenza di tale bene nel territorio del medesimo Stato. Onde evitare ciò, la normativa di molti Stati UE stabilisce, all'atto del trasferimento "transfrontaliero" di cui si tratta, un'imposta sulla parte di incremento economico dei beni aziendali trasferiti, la quale si sia verificata prima del trasferimento medesimo (plusvalenza latente). Ora, la tassazione delle stesse "plusvalenze latenti", cioè la "exit tax", non è prevista quando il trasferimento avvenga da un luogo ad un altro del medesimo Stato UE, non esistendo il rischio, in tal caso, che lo stesso Stato perda, indebitamente, l'imposizione fiscale sulle plusvalenze relative ad un'eventuale alienazione successiva del bene trasferito. E' evidente, tuttavia, che tale disparità di trattamento fiscale, incoraggiando gli operatori ai trasferimenti interni di assets aziendali, piuttosto che a quelli "transfrontalieri", lede la già citata "libertà di stabilimento". Tuttavia, poiché è lo stesso Trattato UE a giustificare una deroga a tale "libertà", al fine di tutelare ragioni di "ordine pubblico", la Corte UE ha ammesso che un'"exit tax" potrebbe essere imposta dall'esigenza, sicuramente riportabile all'"ordine pubblico" e quindi in regola con il Trattato UE, di distribuire equamente il potere di imposizione fiscale, rispettivamente, dello Stato UE di origine e di quello del trasferimento. Tuttavia, la stessa Corte ha sottolineato che tale imposta deve essere contenuta negli stretti limiti necessari al conseguimento di detto scopo di ordine pubblico. Pertanto, lo Stato UE che la prevede deve concedere, all'impresa che ha eseguito il trasferimento, la scelta di rateizzare in 10 anni la riscossione dell'imposta in questione.

Stato della Procedura

In data 21 maggio 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 657/13 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 7 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-686/13** - ex art. 267 del TFUE

"Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Titoli di partecipazione"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Un giudice svedese chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 49 TFUE sulla "libertà di stabilimento delle imprese", comportante, fra l'altro, il divieto, per ogni Stato UE, di istituire norme tali per cui i cittadini di quel medesimo Stato trovino più appetibile stabilire un'impresa sul territorio di tale Stato, piuttosto che, in situazioni oggettivamente comparabili, su quello di un altro Stato dell'Unione. Ora, poiché esegue uno "stabilimento" di impresa anche una società, che acquisti una quota "di controllo" su un'altra società, lede la "libertà di stabilimento" lo Stato UE il quale incoraggi le società nazionali ad acquistare quote "di controllo" su società anch'esse nazionali, piuttosto che su quelle aventi sede in un altro Stato UE. In Svezia, quando una società svedese acquista una quota di un'altra società (svedese anch'essa o di un altro Stato UE) e, in seguito, vende detta quota ad un terzo, gli eventuali utili della vendita detti "plusvalenze" non possono essere tassati a carico della "venditrice" (che, quindi, ottiene un vantaggio fiscale), e quest'ultima, simmetricamente, non può detrarre, dal proprio reddito imponibile, quelle eventuali perdite, sulla stessa vendita, dette "minusvalenze" (per la venditrice, è uno svantaggio fiscale). E' evidente che tale normativa, essendo uguale sia per lo stabilimento transfrontaliero che per quello interno, non discrimina "formalmente" quest'ultimo. Tuttavia, la discriminazione potrebbe essere dissimulata sotto l'apparente uniformità di trattamento: ciò accadrebbe laddove le "circostanze di fatto" relative alla cessione di una quota di una società di un altro Stato UE, combinate con la stessa disciplina svedese, rendessero tale cessione, in pratica, fiscalmente più gravosa di quella di una quota di una società anch'essa svedese, incoraggiando quindi gli investitori svedesi ad investire nel mercato nazionale. Ciò, in particolare, nel caso di seguito descritto: una società svedese, acquistata una quota di controllo in una società britannica dietro conferimento di dollari U.S.A, rivendeva la stessa quota ad un'altra società svedese, in un momento in cui il cambio, tra la corona svedese e il dollaro statunitense, era cambiato in modo da provocare, per la venditrice, una "minusvalenza" sulla predetta vendita. Per la legge svedese, anche tale "minusvalenza" veniva esclusa dalla deducibilità dal reddito imponibile della società venditrice. Ci si chiedeva, pertanto, se il legislatore svedese, non ammettendo la deducibilità della minusvalenza di cui sopra, non penalizzasse gli investimenti societari transfrontalieri a vantaggio di quelli interni. La Corte ha risposto negativamente, perché la soluzione affermativa supporrebbe la dimostrazione che, in astratto – a prescindere da quanto verificatosi nel caso di specie - la maggioranza delle società svedesi che acquistano quote societarie transfrontaliere, espresse nella valuta corrente negli Stati UE di investimento o in altre valute estere, sono destinate a riportare per certo, a causa delle oscillazioni dei cambi, delle minusvalenze sulla futura cessione delle quote suddette. In realtà, invece, le oscillazioni sui cambi possono ugualmente generare, circa le suddette cessioni, minusvalenze come plusvalenze. Se ricorressero queste ultime, il fatto che la disciplina svedese le esclude dall'imposizione, dimostrerebbe che tale normativa, anziché penalizzare gli investimenti societari transfrontalieri esposti alle variazioni sul cambio, li favorisce rispetto a quelli interni di tipo analogo.

Stato della Procedura

In data 10 giugno 2015, la Corte UE ha deciso il rinvio C-686/13 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 8 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 480/14 - ex art. 267 del TFUE****“Art. 99 del Regolamento di procedura – Questioni pregiudiziali identiche – Artt. 49 TFUE e 56 TFUE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Il Consiglio di Stato chiede alla Corte di Giustizia UE di interpretare i principi della “libertà di stabilimento delle imprese” e della “libera prestazione dei servizi” in tutta l’area UE (artt. 49 e 56 TFUE), nonché di valutare se, con essi, sia compatibile l’art. 10 del D. L. 223/2006. Questo – onde rimediare al fatto, per cui un certo numero di operatori era stato illegittimamente escluso da precedenti gare pubbliche, aventi ad oggetto l’assegnazione di TOT concessioni riguardanti l’attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi – indicava una nuova gara per l’affidamento di n. 2000 ulteriori concessioni dello stesso tipo, sottoponendo queste ultime ad una durata sensibilmente inferiore a quella delle concessioni rilasciate in precedenza. In proposito, la Corte UE ritiene che tale questione, in quanto identica a quella già decisa con la sentenza C-463/13 del 22/01/15, possa essere decisa – come stabilisce l’art. 99 del Regolamento di procedura – con semplice ordinanza. Con essa, la Corte ha quindi ripreso “de plano” la motivazione della predetta sentenza C-463/13, chiarendo che i due fondamentali principi di libertà suindicati (artt. 49 e 56 TFUE) non ostano a che, per ovviare all’illegittima esclusione di alcuni operatori da precedenti gare pubbliche volte all’affidamento di concessioni, venga indetta una nuova gara per l’attribuzione di nuove concessioni dello stesso tipo, la cui durata, pur tuttavia, sia sensibilmente inferiore a quella delle concessioni già rilasciate. Infatti, in base ai principi suddetti, i contratti della pubblica Amministrazione (fra cui quelli aventi ad oggetto le “concessioni”) debbono essere stipulati, di regola, con operatori economici individuati mediante “pubblica gara”. Tale procedimento, infatti, tra tutti quelli volti alla selezione dei partners della P.A, presenta la maggiore conformità al criterio di pari trattamento dei candidati, almeno in via di principio. Vero è, d’altra parte, che le condizioni della gara, nel singolo caso, possono essere definite in modo da inficiare tale parità di trattamento: nella vicenda in oggetto, infatti, la gara precedente a quella, di cui si tratta, prevedeva l’attribuzione di concessioni i cui affidatari non avrebbero potuto, in ogni caso, ubicare le proprie agenzie a meno di una certa distanza dagli sportelli dei concessionari già esistenti. Essendo, questi ultimi, prevalentemente italiani, risultava evidente che, rispetto ad essi, i nuovi concorrenti (tra cui eventuali imprese transfrontaliere) sarebbero stati comunque svantaggiati, in ragione dei già accennati vincoli sull’ubicazione delle nuove agenzie di raccolta delle scommesse. Una tale prospettiva aveva indotto alcune imprese transfrontaliere a rinunciare alla partecipazione alla gara predetta, in quanto non appetibile. In seguito, la Corte UE aveva affermato che, effettivamente, le condizioni di detta gara avevano contraddetto i principi di libertà di impresa di cui sopra e quello di parità di trattamento ad essi sotteso, costringendo alcuni operatori a rinunciare a partecipare alla gara stessa. Pertanto, precisava la Corte, occorre che un tot di nuove concessioni fossero attribuite mediante una gara ispirata ai principi in questione. A tale esigenza, l’Amministrazione italiana ha risposto con l’indizione della gara come disciplinata dal predetto art. 10 del D. L. 223/2006. Sui motivi per cui la Corte ha ritenuto tale gara compatibile con i principi UE, si rimanda alla precedente scheda concernente la richiamata sentenza C-463/13.

Stato della Procedura

In data 12 febbraio 2015, la Corte UE ha deciso il rinvio C-480/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Politica economica e monetaria

RINVII PREGIUDIZIALI POLITICA ECONOMICA E MONETARIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-62/14	Politica economica e monetaria – Decisioni del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) su una serie di caratteristiche tecniche concernenti le operazioni definitive monetarie dell'Eurosistema sui mercati secondari del debito sovrano – Artt. 119 TFUE e 127 TFUE – Attribuzioni della BCE e del Sistema europeo di banche centrali – Meccanismo di trasmissione della politica monetaria – Mantenimento della stabilità dei prezzi – Proporzionalità – Articolo 123 TFUE – Divieto di finanziamento monetario degli Stati membri della zona euro	sentenza	No

Scheda 1 – Politica economica e monetaria**Rinvio pregiudiziale n. C-62/14 - ex art. 267 del TFUE****“Politica economica e monetaria – Decisioni Consiglio direttivo Banca Centrale europea (BCE)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e finanze****Violazione**

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE se siano compatibili, con gli artt. 119, 123 e 127 del Trattato TFUE, le OMT (operazioni di acquisto o di vendita del debito degli Stati) che la BCE è autorizzata a compiere in virtù del verbale della 340° riunione (06/09/12) del Consiglio direttivo di essa. Tali OMT debbono risolversi nell’acquisto dei titoli del debito pubblico solo degli Stati UE in gravi condizioni finanziarie ed economiche, caratterizzati, di conseguenza, da tassi di interesse eccessivamente alti e volatili. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che il combinato disposto degli artt. 119, 123 e 5 del TFUE ritiene spettanza del SEBC (Sistema europeo di Banche centrali e della Banca Centrale Europea) solo la politica “monetaria” della UE, distinta da quella “economica” di cui la prima rappresenta un sottosistema. Nel caso di specie, la Corte ritiene che il programma OMT, come risulta dal verbale suddetto, non travalichi le attribuzioni istituzionali del SEBC, in quanto: lo “scopo” di esse OMT, come enunciato nel verbale di cui sopra, inerisce effettivamente alla “politica monetaria”, essendo quello di garantire “una adeguata trasmissione della politica monetaria del SEBC” e di conferire “unicità” alla stessa politica; 2) i mezzi adottati (la “selettività” delle OMT, limitate all’acquisto dei titoli pubblici che, come emessi da Stati UE in condizioni macroeconomiche “critiche”, presentano il più alto differenziale sui tassi di interesse) sono obiettivamente adeguati allo scopo diviso, in quanto l’acquisto di tali titoli, aumentandone la domanda e apprezzandoli sul mercato, ne abbassa il tasso di interesse riducendone la differenza con quello dei titoli relativi al debito pubblico degli altri Stati UE: si riduce, quindi, quel “frammentamento” dell’Eurozona che creerebbe ostacoli all’efficacia e all’adeguatezza della “trasmissione” di una politica monetaria unitaria da parte dello stesso SEBC. E’ irrilevante, poi, il fatto che tali misure producano anche effetti “macroeconomici”, dal momento che essi sono puramente indiretti. Tali OMT sono compatibili, altresì, con l’art. 123 dello stesso TFUE che vieta alla BCE di acquistare direttamente, dagli Stati UE, i titoli del loro debito, onde evitare che, nella speranza di tali interventi, gli Stati siano disincentivati dal seguire una sana politica di bilancio e non pongano freni alla crescita ipertrofica del loro debito. Al riguardo, la Corte precisa – a parte l’ovvia considerazione che, sotto l’aspetto formale, la BCE non viene autorizzata ad acquistare titoli pubblici direttamente dagli Stati UE, ma solo sul “mercato secondario” – che tali OMT non vengono, in sostanza, ad incoraggiare gli Stati ad una politica di bilancio improvvista, in quanto: 1) dopo l’acquisto dei titoli in parola, la BCE può venderli in ogni momento, così neutralizzando il precedente effetto – limitato - di sostegno al debito degli Stati in difficoltà; 2) nel verbale in questione, tali OMT di acquisto dei titoli pubblici debbono essere rivolte solo a Stati che, essendo beneficiari di finanziamenti dei fondi FESF o MES, sono vincolati al rispetto dei programmi di aggiustamento macroeconomico che tali fondi impongono. Peraltro, è previsto che dette OMT vengano sospese, non appena lo Stato UE incominci a non ottemperare alle prescrizioni di detti piani di aggiustamento.

Stato della Procedura

Il 16 giugno 2015 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-62/14, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Proprietà intellettuale

RINVII PREGIUDIZIALI PROPRIETA' INTELLETTUALE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-463/12	Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articoli 5, paragrafo 2, lettera b) e 6 – Diritto di riproduzione – Eccezione – Copie ad uso privato – Riproduzioni effettuate usando schede di memoria per telefoni cellulari – Equo compenso – Prelievo sui supporti – Parità di trattamento – Rimborso del prelievo – Pregiudizio minimo	sentenza	No

Scheda 1 – Proprietà intellettuale**Rinvio pregiudiziale n. C- 463/12 - ex art. 267 del TFUE****“Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE– Art. 5, par. 2, lett. b), e 6”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice danese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 5, par. 2, lett. b), che contempera la protezione del “diritto di autore” sulle opere artistiche o letterarie con l’interesse a garantire l’accesso, da parte del pubblico, alla fruizione delle stesse opere. Infatti, detto “diritto di autore” garantisce, ai suoi titolari (fra cui, in primis, il creatore dell’opera), il potere, di regola “esclusivo”, di decidere circa la “messa a disposizione del pubblico” o la “riproduzione” dell’opera medesima. Tuttavia, onde garantire lo sviluppo “generale” della conoscenza, l’art. 5 della stessa Dir. 2001/29/CE consente ai singoli Stati UE di prevedere, nel loro ordinamento interno, alcune eccezioni all’esclusività del potere, del titolare del diritto di autore, di decidere la riproduzione, o meno, dell’opera. In ordine a dette eccezioni, il par. 2 dello stesso art. 5 ammette, alla lett. b), che anche senza il consenso del titolare del diritto di autore, le “persone fisiche” possano riprodurre l’opera protetta su qualsiasi supporto, a condizione che agiscano per un “uso privato”, senza fini commerciali e corrispondendo, infine, un “equo compenso” al predetto titolare. Ora, in Danimarca, la NOKIA forniva telefoni cellulari - già dotati di una “memoria interna” ma integrabili con un’ulteriore “scheda di memoria” – ad alcuni rivenditori (che vendevano agli acquirenti finali del prodotto). Tramite tali cellulari, gli acquirenti finali potevano “archiviare”, in tali “schede di memoria”, file visivi, audio o audiovisivi scaricati da INTERNET, DVD, CD, etc.... Attese queste circostanze, i titolari del diritto di autore sulle opere audio e/o visive – riproducibili dagli utilizzatori finali dei cellulari succitati – chiedevano alla NOKIA, ai sensi del succitato art. 5, par. 2, lett. b) della Dir. 2001/29/CE, l’“equo compenso” previsto dalle stesse disposizioni. Circa l’interpretazione del suddetto art. 5, la Corte UE ha quindi precisato: 1) anche se, a rigore, l’“equo indennizzo” dovrebbe gravare sugli autori diretti della riproduzione, l’estrema difficoltà di individuare detti autori in certi casi (nella fattispecie in esame, ad esempio, gli utenti privati dei mezzi di riproduzione sono innumerevoli e non identificabili) consente che l’indennizzo stesso gravi a carico di quanto mettono a disposizione i mezzi in questione (nel caso di specie, tali sono i fornitori, fra cui la NOKIA, dei cellulari suscettibili di ospitare una “scheda di memoria”); 2) che il fatto per cui tali mezzi (come i cellulari dotati di schede di memoria) non risultino oggettivamente congegnati, in via principale, per la “riproduzione” di opere intellettuali (pur consentendo tale utilizzo), non esclude di per sè l’onere dell’“equo indennizzo”, anche se l’ammontare di quest’ultimo può essere sensibilmente decurtato in considerazione della natura “secondaria” della funzione di riproduzione; 3) che, salvo il rispetto dei generici requisiti, fissati dal predetto art. 5 della Dir. 2001/29/CE, la disciplina dell’“equo compenso” è lasciata in larga parte ai legislatori nazionali, i quali possono, quindi: a) in taluni casi di riproduzione per uso privato, recanti un danno minimo al titolare del diritto di autore, escludere l’obbligo del compenso stesso; b) escludere tale compenso in via automatica, ove il danno economico, subito dal titolare del diritto di autore, risulti inferiore ad una soglia standard fissata per legge.

Stato della Procedura

In data 5 marzo 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 463/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Ravvicinamento delle legislazioni

RINVII PREGIUDIZIALI RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-628/13	Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 1, punto 1 – Direttiva 2003/124/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Informazione privilegiata – Nozione di informazione che ha un carattere preciso – Influenza potenziale in un senso determinato sui prezzi degli strumenti finanziari	sentenza	No

Scheda 1 – Ravvicinamento delle legislazioni**Rinvio pregiudiziale n. C-628/13 - ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 2003/6/CE – Articolo 1, punto 1 – Direttiva 2003/124/CE – Articolo 1, paragrafo 1”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice francese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 1, n. 1, della Dir.va 2003/6/CE, e l'art. 1, par. 1, della Dir.va 2003/124/CE, che vietano comportamenti nocivi per la trasparenza dei mercati dei titoli finanziari, come l'omessa comunicazione al pubblico, nel più breve tempo possibile, delle informazioni "privilegiate". Queste si definiscono tali laddove la loro conoscenza procuri, al soggetto che se ne trova in possesso, un vantaggio sugli altri investitori finanziari. Di qui l'obbligo, a carico dello stesso soggetto, di rendere pubbliche dette informazioni, onde ripristinare la "parità" tra gli operatori dei mercati mobiliari. Per il combinato disposto delle norme già citate, sono "privilegiate" le informazioni che: 1) riguardano o gli enti che emettono titoli finanziari, o gli stessi titoli; 2) non sono "pubbliche"; 3) sono "precise", cioè attengono ad eventi - già verificatisi o ragionevolmente suscettibili di verificarsi - la cui "specificità" consente di prevederne l'impatto sul prezzo di detti titoli; 4) inducono a ritenere che, rese pubbliche, influirebbero "sensibilmente" i prezzi dei titoli stessi. Nel Giugno del 2007, un'impresa stipulava l'acquisto, da alcune banche, di certi "swaps" (titoli finanziari "derivati") che, pur distinti dalle azioni della società Saint Gobain, attribuivano il diritto a percepire i dividendi relativi ad un certo numero di esse. In virtù di tale contratto, l'impresa in parola acquisiva la facoltà di trasformare, quando avesse voluto, la titolarità degli swaps predetti in quella delle "sottostanti" azioni. Dopo alcuni mesi dal contratto, l'impresa, effettivamente, convertiva detti swaps nelle connesse azioni Saint Gobain, comunicando al pubblico, solo allora, la stessa operazione. Poiché quest'ultima cambiava profondamente l'assetto proprietario della Saint Gobain e, quindi, lasciava prevedere che avrebbe influenzato il prezzo delle azioni societarie, si chiedeva alla Corte se la notizia ad essa relativa potesse definirsi "precisa" e pertanto, almeno sotto tale profilo, "privilegiata". Ove la Corte avesse risposto affermativamente, sarebbe stato evidente che gli amministratori dell'impresa avrebbero dovuto dare pubblicità a tale informazione "nel più breve tempo possibile", cioè al momento della stessa stipula del contratto (giugno 2007), poiché era evidente che l'acquisto delle azioni Saint Gobain era stato pianificato sin da allora. Al riguardo, la Corte ha sottolineato che, per la lettera delle succitate norme, affinché l'informazione si definisca precisa, è sufficiente che attenga ad accadimenti (anche futuri) i quali, per la loro specificità, lasciano prevedere che avranno una ricaduta sul prezzo dei titoli cui si riferiscono, anche se non è chiaro il senso che avrà la stessa ricaduta, se al "rialzo" o al "ribasso" di essi prezzi. I movimenti di questi ultimi, infatti, sono influenzati da numerosi fattori concorrenti, per cui rimarrebbe estremamente difficile prevedere, a priori, la direzione specifica che gli stessi prezzi assumeranno a seguito del solo fattore della diffusione delle notizie "privilegiate". Quindi, "preciso" è l'accadimento che si ritiene verrebbe incluso, da un investitore ragionevole, fra i fattori da considerare prima di eseguire operazioni su titoli finanziari, pur non essendo prevedibile, nello specifico, se lo stesso evento produrrà il rialzo o il ribasso dei prezzi di tali titoli.

Stato della Procedura

In data 11 marzo 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-628/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-260/13	Direttiva 2006/126/CE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Rifiuto di uno Stato membro di riconoscere, ad una persona che abbia guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro	sentenza	No
Scheda 2 C-573/13	Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Servizi aerei – Articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo – Trasparenza dei prezzi – Sistema di prenotazione elettronica – Tariffe passeggeri – Indicazione del prezzo definitivo in ogni momento	sentenza	No
Scheda 3 C-6/14	Regolamento (CE) n. 785/2004 – Vettori aerei e esercenti di aeromobili – Assicurazioni – Requisiti – Nozioni di “passeggero” e di “membro dell’equipaggio” – Elicottero – Trasporto di un esperto in materia di distacco di valanghe mediante esplosivi – Danni subiti nel corso di un volo svolto nell’ambito di attività lavorativa - Risarcimento	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C-260/13 - ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 2006/126/CE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti****Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare alcune norme della Direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida. L'art. 2 di tale Direttiva sancisce, in materia, una regola generale, funzionale alla libera circolazione delle persone e delle imprese. In base a tale regola, ciascuno Stato UE, in linea di principio, è tenuto a riconoscere, sul suo territorio, una patente di guida correttamente rilasciata da un altro Stato UE. Tuttavia, per esigenze di pubblica sicurezza, l'art. 11, par.1, ammette che lo Stato UE, nel quale ha la sua *“residenza normale”* il titolare di una patente di guida rilasciata da un diverso Stato UE, possa applicare misure restrittive in ordine a detta patente di guida, secondo quanto disposto dalla propria normativa nazionale. Il tutto, fermo il *“principio di territorialità delle leggi penali e...di polizia”*. Sempre per ragioni di sicurezza, poi, il par.fo 4° dello stesso art. 11 obbliga uno Stato UE (anche se il titolare della patente non ha la *“residenza normale”* nel territorio di questo) a non riconoscere la patente medesima, se prima ha applicato ad essa patente, riguardo al proprio territorio, misure restrittive. Nel caso di specie una cittadina austriaca, ottenuta in Austria una patente di guida, trovandosi in Germania subiva un controllo della polizia stradale. A seguito di questo, essendole riconosciuto il consumo di stupefacenti, subiva l'irrogazione delle sanzioni amministrative di un'ammenda e della sospensione, per un mese, della patente di guida, il tutto ai sensi della legge tedesca. Si chiedeva pertanto, alla Corte UE, se la sospensione della patente, nella fattispecie, sarebbe stata conforme all'art. 11, par. 1, della Dir.va 2006/126/CE, in quanto, pr lo stesso articolo, il principio del mutuo riconoscimento della patente di guida da parte degli Stati UE, potrebbe essere ignorato solo dallo Stato UE, diverso da quello del rilascio della patente stessa, in cui il titolare di questa vantasse una *“residenza normale”* (cioè un soggiorno in esso Stato di almeno 185 gg, per interessi professionali o personali). Quindi la Germania, non essendo lo Stato UE della *“residenza normale”* della ricorrente, ma solo di una sua residenza temporanea, non avrebbe potuto sospendere il titolo austriaco abilitante alla guida. Sul punto, la Corte UE ha chiarito che, effettivamente, il caso concreto non rientrava nella previsione di cui al par. 1 dell'art. 11, proprio in ragione del fatto per cui la ricorrente aveva la sua residenza normale in Austria e non in Germania. Tuttavia, la Corte ha precisato che il caso concreto sarebbe stato riconducibile all'ipotesi di cui al par. 4° del medesimo articolo, come assolutamente autonomo e distinto rispetto a quello definito dal predetto par. 1. In base a quest'ultimo paragrafo, infatti, lo Stato UE di *“residenza normale”* del titolare di patente di guida, rilasciata da altro Stato UE, ha il potere di irrogare misure, restrittive o eliminative della patente stessa, dotate di rilevanza nel territorio di *“tutti”* gli Stati dell'Unione. Invece, il par. 4 del medesimo art.11 consente ad un qualsiasi Stato UE - nel quale il titolare di una patente di guida, rilasciata da altro Stato UE, si sia visto contestare un'infrazione stradale penale o amministrativa - di disconoscere la validità di essa patente, essendo tuttavia limitato, l'effetto di tale disconoscimento, al territorio del primo Stato.

Stato della Procedura

In data 23 aprile 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 260/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C-573/13 - ex art. 267 del TFUE****“Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Servizi aerei – Articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo ”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti****Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 23, par.fo 1, del Regolamento (CE) n. 1008/2008 sui "servizi aerei" prestati nella Comunità europea (ora divenuta Unione europea). Il Considerando 16 di detto Regolamento indica la necessità che, ai consumatori, venga consentito un confronto efficace tra i prezzi applicati dai diversi operatori del settore. Pertanto, il medesimo Considerando ritiene che sia opportuno indicare "sempre" il "prezzo finale" dei servizi aerei in partenza da aeroporti degli Stati UE. Che il prezzo finale debba "sempre" essere indicato è sottolineato anche dal già citato art. 23, il quale precisa, altresì, che tale "prezzo" comprende non solo le tariffe aeree (cioè il corrispettivo del trasporto in quanto tale), ma anche altre voci come "le tasse", "i diritti" e "i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione". Lo stesso art. 23, poi, ricorda che sussiste un ulteriore obbligo di comunicazione, relativo ad oneri aggiuntivi rispetto allo stesso "prezzo finale" ed indicati come "supplementi di prezzo opzionali" (tipo "tariffe supplemento bagagli): di tali voci, opzionali in quanto gravano sul cliente solo ove questi le accetti espressamente, lo stesso art. 23 impone la comunicazione "in modo chiaro, trasparente e non ambiguo" e "all'inizio di qualsiasi processo di prenotazione". Nel caso di specie, un operatore tedesco di servizi aerei predisponesse un procedimento, per l'acquisto "on line" dei relativi biglietti, articolato in quattro fasi. La "prima" fase prevedeva la presentazione delle varie tratte offerte al cliente, con indicazione degli orari e delle località di partenza e di arrivo nonché di altri elementi, ma non del "prezzo finale" connesso a ciascuna tratta. Una volta che il cliente avesse cliccato su una tratta in particolare, il sistema (seconda fase) gli avrebbe presentato una "tavola" relativa soltanto alla tratta optata, recante diverse informazioni tra cui quella concernente il "prezzo finale" di essa tratta. Seguiva l'inserimento dei dati personali (terza fase) e quindi l'acquisto del biglietto (quarta fase). Si chiedeva pertanto, alla Corte UE, se tale sistema eseguisse una comunicazione del "prezzo finale" conforme al succitato art. 23 del Reg. n. 1008/2008, il quale impone che la comunicazione del "prezzo finale" debba avvenire "sempre". In proposito, la Corte ha rilevato che, se l'indicazione del "prezzo finale" è funzionale, come si desume dallo scopo della Direttiva, a consentire al cliente un'efficace confronto tra i prezzi praticati da diversi operatori aerei, l'avverbio "sempre" deve intendersi nel senso che tale informativa deve avvenire, in ogni caso, prima della fine del processo di prenotazione. Di più: la coerenza del sistema normativo UE impone che il momento della comunicazione del "prezzo finale" preceda addirittura l'"inizio" della prenotazione: infatti, se è da tale inizio che debbono essere comunicati i predetti "supplementi di prezzo opzionali" (vedi art. 23), che sono elementi aggiuntivi rispetto al "prezzo finale" già calcolato, questo deve per forza essere comunicato prima di detto inizio. Quindi, con riferimento al caso di specie, l'operatore doveva comunicare al consumatore il prezzo finale di "tutte" le tratte presentate nella prima fase, e non soltanto, dopo che il consumatore stesso ne avesse scelta una, quello relativo a quest'ultima.

Stato della Procedura

In data 15 gennaio 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 573/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

eda 3 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C-6/14 - ex art. 267 del TFUE****“Regolamento (CE) n. 785/2004 – Vettori aerei e esercenti di aeromobili - Assicurazioni”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti****Violazione**

Un giudice austriaco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 3, lett. g) del Regolamento (CE) n. 785/2004 sui requisiti assicurativi minimi dei vettori aerei, nonché l'art. 17, par. 1, della Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale, attuata, per la UE, dal Reg. 2027/97. Il predetto art. 17 di questa ritiene responsabile l'operatore aereo (c.d. "vettore"), per la morte o le lesioni subite dai "passeggeri", solo in ragione del fatto che l'evento causativo di tali danni sia occorso a bordo dell'aeromobile. Quanto al Reg. n. 785/2004, che impone una copertura assicurativa minima ai vettori aerei, esso stabilisce, al già citato art. 3, che ai fini dell'applicazione dello stesso Regolamento, il trasportato deve essere un "passeggero", cioè ogni persona "che è su un volo con il consenso del vettore aereo., esclusi i membri dell'equipaggio di volo..". Ora, una società austriaca specializzata nella sicurezza dei campi da sci, contrattava con un vettore aereo la messa a disposizione di elicotteri per l'espletamento di operazioni, in volo, volte a provocare il distacco di valanghe mediante esplosivo: al riguardo, un dipendente della stessa società, su incarico del pilota, era tenuto ad aprire in volo il portellone del velivolo, per consentire il lancio dell'esplosivo. Poiché detto dipendente subiva, nel corso dell'operazione, una grave lesione fisica, chiedeva il relativo risarcimento danni sia alla società datrice di lavoro sia al vettore. Si chiedeva pertanto, alla Corte UE, se un tale soggetto – che si trovava in volo in forza di contratto tra il datore di lavoro e l'operatore aereo, non per essere semplicemente trasportato ma allo scopo di espletare un compito professionale – si qualificasse come "passeggero" ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del citato Reg. 785/2004 sui requisiti assicurativi minimi imposti al vettore aereo. Al riguardo, la Corte ha risposto affermativamente, in quanto la nozione di passeggero, adottata da detto art. 3, comprende, in modo genericissimo, "ogni persona che è su un volo con il consenso del vettore aereo": ne deriva che la condizione dei "membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio", che passeggeri non sono, costituisce un'eccezione ad una regola generale e, pertanto, deve essere interpretata in maniera rigorosamente restrittiva. All'obiezione per cui il soggetto, nel caso di specie, non sarebbe rientrato tra i membri dell'equipaggio in quanto era sul velivolo per espletare una precisa operazione e non per essere semplicemente veicolato, la Corte ha replicato che, in effetti, i componenti dell'equipaggio si trovano su un volo per svolgere una funzione e non per essere trasportati, ma che la stessa funzione è strettamente connessa al volo medesimo. Nel caso di specie, invece, il soggetto esplicava un compito attinente ad esigenze estranee al volo. La Corte ha poi aggiunto che il soggetto rientra, altresì, nella nozione di "passeggero" nel senso proprio della Convenzione di Montreal e ai fini dell'applicazione di questa, in quanto, per essa Convenzione, è passeggero anche chi è sprovvisto di un "titolo" di volo (biglietto) o documento equipollente, purchè sia valido il contratto che giustifica la prestazione del trasporto aereo (nel caso di specie, esisteva effettivamente un valido contratto tra il datore di lavoro e il vettore aereo).

Stato della Procedura

In data 26 febbraio 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 6/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Tutela del consumatore

RINVII PREGIUDIZIALI TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-375/13	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Contratti conclusi dai consumatori – Consumatore, domiciliato in uno Stato membro, che ha acquistato titoli emessi da una banca stabilita in un altro Stato membro presso un intermediario stabilito in un terzo Stato membro – Competenza a conoscere dei ricorsi proposti contro la banca emittente di detti titoli	sentenza	No

Scheda 1 – Tutela dei consumatori**Rinvio pregiudiziale n. C-375/13 - ex art. 267 del TFUE****“Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (CE) n. 44/2001”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico - AGCOM****Violazione**

Un giudice austriaco ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 5 e 15 del Regolamento n. 44/2001/CE, che individua i giudici competenti in ordine a questioni, di natura civile o commerciale, collegate con gli ordinamenti di più di uno Stato UE. Il criterio generale, in proposito, è quello per cui competente è il giudice che risulta tale per l'ordinamento dello Stato UE in cui il "convenuto" - cioè la parte del processo che non promuove lo stesso, ma vi viene citata - ha il proprio "domicilio" (art. 2). A tale assunto, dèroga il summenzionato art. 5, punto 1, disponendo che, quando la fattispecie inerisce alla materia "contrattuale", competente per essa è un giudice dello Stato UE in cui deve essere o è stata eseguita l'obbligazione sorgente dal contratto. Ciò, a meno che il contratto, nello specifico, non intercorra tra un "professionista" (cioè un imprenditore), ed un "consumatore" dei beni/servizi commerciati dal primo, giacchè, in tal caso, quando è il consumatore ad attivare il giudizio (attore) nei confronti del professionista (convenuto), l'art. 15, par. 1 riconosce al consumatore stesso il diritto di adire un giudice dello Stato UE in cui è lui medesimo ad avere il domicilio. Nel caso di specie, una Banca con sede in UK emetteva delle obbligazioni che non vendeva direttamente al pubblico, ma ad alcune banche. Una di queste, con sede in Austria, stipulava, con persona anch'essa domiciliata in Austria, un contratto in cui il cliente assumeva il diritto alla consegna di un tot di tali obbligazioni, dietro l'esborso di una somma che essa Banca investiva, a "nome proprio" anche se per conto del cliente suddetto, in un fondo presso una banca "madre". Poiché la gestione di tale fondo influiva sul valore di dette obbligazioni sino ad azzerarlo, il consumatore citava la banca UK in giudizio di fronte ad un giudice austriaco. L'individuazione di quest'ultimo come competente, rispondeva all'opinione per la quale, attenendo la questione ad un tipico "contratto" tra un consumatore ed un professionista, si doveva applicare l'art. 15, par. 1, che, quando ad agire in giudizio è il consumatore, ritiene competente il giudice dello Stato UE in cui esso è domiciliato (vedi sopra). Sul punto, la Corte UE dissente, sostenendo che, agli effetti di cui al predetto art. 15, il contratto deve sussistere direttamente tra il consumatore attore e il professionista convenuto. Nel caso di specie, per converso, il consumatore aveva come controparte contrattuale solo la banca austriaca e non quella britannica, pur avendo ad oggetto, il contratto stesso, le obbligazioni emesse da quest'ultima. Si obiettava alla Corte, al riguardo, che anche se non formalmente, la banca UK era la vera controparte del consumatore, in senso economico e sostanziale. A tale argomento, tuttavia, la Corte UE ha replicato che, rappresentando il criterio di cui all'art. 15, par. 1, un'eccezione ad una regola di competenza (quella di cui all'art. 5) costituente anch'essa, a sua volta, un'eccezione al principio generale in tema di competenza (art. 2), detto criterio deve essere interpretato in modo rigorosamente restrittivo, non potendo pertanto abbracciare i casi in cui il nesso contrattuale, tra il consumatore e il professionista, non sussiste formalmente ma solo in base ad un più vago e sfuggente criterio economico - materiale.

Stato della Procedura

Il 28 gennaio 2015 la Corte UE ha deciso la causa relativa al rinvio C- 375/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza